

**INFORMATIVA PAGHE N. 2 / 2015**

**Ai gentili Clienti dello Studio**

Oggetto: **LA NUOVA “ CERTIFICAZIONE UNICA (CU)”2015**

Riferimenti: art. 2, comma 1 D. Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 (Decreto Semplificazioni), Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. prot. 4790 del 15/01/2015.

Al fine di rispettare i termini del NUOVO adempimento a carico del SOSTITUTO D’IMPOSTA: **LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015** si invitano cortesemente tutti i Clienti dello Studio a consegnare **entro lunedì 9 febbraio 2015 le certificazioni delle ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.**

**LA CERTIFICAZIONE UNICA**

L’Art. 2, comma 1 del D. Lgs. n. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) ha introdotto *l’obbligo di invio delle certificazioni dei redditi dell’anno precedente, esclusivamente in via telematica, entro il 7 marzo di ogni anno.*

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. prot. 4790/2015 del 15/01/2015 è stata predisposta una **NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA (CU) che va a sostituire la precedente Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (Mod. CUD).**

La Nuova Certificazione Unica “CU 2015”, approvata, dovrà certificare:

- **Redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati** (co.co.pro, lavoratori a progetto, amministratori, ecc)
- **Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi** (finora certificati in forma libera).

**TERMINI DI CONSEGNA E INVIO**

Il sostituto d'imposta è tenuto:

- alla consegna della Certificazione Unica ai lavoratori/autonomi **entro il 28 febbraio di ogni anno**, (per il 2015 scadenza slittata al 2 marzo 2015, visto che il 28 febbraio cade di sabato),
- trasmissione telematica della Certificazione Unica **entro il 7 marzo di ogni anno**, (per il 2015 scadenza slittata al 9 marzo 2015, visto che il 7 marzo cade di sabato).

**SANZIONI**

**Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D. Lgs. N. 175/2014, per ogni certificazione omessa, trasmessa in maniera errata o tardiva si applica la sanzione di 100 euro.**

In caso di ERRATA TRASMISSIONE, non ci sono sanzioni se essa viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza, quindi entro il termine massimo del 14/03/2015.

Viste le pesanti sanzioni previste, **si invitano i clienti a inviare tutte le certificazioni entro il termine sopraindicato **9 febbraio 2015**** indipendentemente dal versamento della ritenuta d'acconto (il pagamento non è essenziale, può essere effettuato entro il 31/07/2015, termine di scadenza del Mod. 770/2015).

**LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.**

Distinti saluti.

Verona, 27/01/2015

*avv. Luigi Borsaro*